

SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Modifica della delibera n. 58 e determinazione in materia di previdenza integrativa

Nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a introdurre taluni correttivi ai meccanismi di calcolo della remunerazione dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero (cfr "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" 2006, pp. 121-126), la 56^a Assemblea Generale dei Vescovi (Roma, 15-19 maggio 2006) ha approvato una modifica dell'art. 5, lettera a), secondo capoverso, della delibera n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi), promulgata il 1° agosto 1991 (cfr "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" 1991, p. 152).

Ottenuta in data 23 giugno 2006 la recognitio della delibera da parte della Santa Sede, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18-20 settembre 2006, ha approvato una determinazione conseguente che, modificando quanto deciso dalla 32^a Assemblea Generale dei Vescovi, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990 (cfr “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” 1990, p. 214), ha ridotto dalla metà a un quarto la quota computabile della pensione erogata dal Fondo Clero INPS per determinare la misura dell’assegno integrativo spettante ai Vescovi e ai presbiteri inseriti nel sistema di previdenza integrativa.

Per illustrare la portata di questi provvedimenti è utile richiamare che, in base alla normativa vigente, la misura di tale assegno è pari alla media dei punti attribuiti rispettivamente ai Vescovi e ai sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero. In ordine al raggiungimento della predetta misura, oltre agli altri sussidi computabili, sono computate le pensioni di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero, nella misura dell’intero loro ammontare, e – fino al presente – la metà della pensione erogata dal Fondo Clero INPS.

Con l’approvazione di queste modifiche, a partire dal 1° gennaio 2007 la quota della pensione del Fondo Clero INPS da computarsi ai fini del calcolo dell’integrazione è ridotta a un quarto.

Dal punto di vista sistematico, il testo approvato dall’Assemblea Generale consente un maggiore dinamismo nell’adozione delle determinazioni connesse, coerentemente con le altre disposizioni della delibera n. 58 implicanti ulteriori decisioni di carattere tecnico. La formulazione «Spetta alla Conferenza Episcopale Italiana determinare la quota computabile delle pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS» ora introdotta nell’art. 5, lettera a), è quella adottata nella delibera n. 58 in tutti i casi in cui, ai sensi dell’art. 6, la competenza per ulteriori determinazioni è rimessa al Consiglio Episcopale Permanente, previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali: cfr artt. 2, § 3 (numero dei punti aggiuntivi per particolari oneri d’ufficio); 4, § 1 (remunerazione dei Vescovi); 4, § 4 (remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie); 4 bis, § 1 (remunerazione spettante ai sacerdoti Fidei donum); 5 (misura dell’assegno integrativo periodico spettante ai Vescovi e ai sacerdoti presenti nel sistema di previdenza integrativa).

Decreto di promulgazione della delibera
dell'Assemblea Generale

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 606/06

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 56^a Assemblea Generale del 15-19 maggio 2006, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza la delibera concernente la modifica dell'articolo 5, lettera a) della delibera n. 58.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della stessa Assemblea, dopo aver ottenuto la debita *recognitio* della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 4438/06/RS del 23 giugno 2006, in conformità al can. 455, §§ 2-3 del codice di diritto canonico e ai sensi degli artt. 16, § 3, e 27, lett. f), dello statuto e dell'art. 72 del regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" la delibera nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 5 luglio 2006

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente

✠ GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale

Conferenza Episcopale Italiana

SEGRETERIA DI STATO

N. 4438/06/RS

Dal Vaticano, 23 giugno 2006

Signor Cardinale,

La Congregazione per i Vescovi ha qui trasmesso, per competenza, il testo della modifica che la LVI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha apportato all'art. 5, lettera a), del "Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al Sostentamento del Clero che svolge servizio in favore delle Diocesi" e per la quale Vostra Eminenza ha chiesto la prevista "recognitio" della Santa Sede, ai sensi del can. 455, § 2 del Codice di diritto canonico.

Al riguardo, mi pregio di comunicarLe l'autorizzazione di questa Segreteria di Stato in merito.

Esprimendo il mio compiacimento per l'attenzione di codesto Episcopato ai sacerdoti e ai Vescovi, che, per ragioni di età, non svolgono più ministero attivo, profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

di Vostra Eminenza
dev.mo
ANGELO Card. SODANO

Conferenza Episcopale Italiana

La 56ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTA la delibera CEI n. 58;
- CONSIDERATA l'opportunità di attribuire al Consiglio Episcopale Permanente la competenza a determinare la quota computabile delle pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti dichiarati emeriti o inabili dal Vescovo presenti nel sistema di previdenza integrativa, in analogia a quanto già stabilito per la determinazione della misura economica spettante agli stessi;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo 15 novembre 1984;
- AI SENSI del can. 455 del codice di diritto canonico e dell'art. 16 dello statuto della CEI,

delibera

L'art. 5, lett. *a*) della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*) è così modificato:

“*a*) si provvede ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti dichiarati emeriti o inabili dal Vescovo mediante un assegno di carattere integrativo, la cui entità è determinata dalla differenza tra l'intero ammontare delle pensioni da computare ai sensi dell'art. 3, lettere *c*) e *d*), aumentato dell'importo di ogni altro sussidio computabile di cui il soggetto gode, e la misura periodicamente stabilita rispettivamente per i Vescovi e per i sacerdoti.

Spetta alla Conferenza Episcopale Italiana determinare la quota computabile delle pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS”.

Decreto di promulgazione della determinazione del Consiglio Episcopale Permanente

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 736/06

DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18-20 settembre 2006, ha esaminato e approvato la determinazione concernente la quota computabile delle pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS ai Vescovi e ai sacerdoti inseriti nel sistema di previdenza integrativa ai fini del calcolo della misura dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 5, lettera *a*) e dall'articolo 6 della delibera n. 58.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in conformità all'art. 72 del regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" la determinazione nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 4 ottobre 2006

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente

✠ GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale

Conferenza Episcopale Italiana

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTI l'articolo 5, lettera *a*) e l'articolo 6 della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*);
- VISTA la determinazione approvata dalla 32^a Assemblea Generale relativa alla quota computabile delle pensioni assicurate ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti dichiarati emeriti o inabili dal Vescovo ai fini della determinazione della misura dell'assegno integrativo;
- RITENUTO necessario assicurare una maggiore disponibilità finanziaria ai Vescovi e ai sacerdoti inseriti nel sistema di previdenza integrativa,

approva
la seguente determinazione

1. I primi due periodi del numero 7 della determinazione approvata dalla 32^a Assemblea Generale relativa all'organizzazione del sistema di previdenza integrativa e autonoma in favore dei Vescovi emeriti e dei sacerdoti inabili all'esercizio del ministero, sono sostituiti dai seguenti:

“Ai fini della determinazione della misura dell'assegno integrativo saranno computate la pensione erogata dal Fondo Clero INPS nella misura di un quarto del suo ammontare e le altre pensioni maturate nell'esercizio del ministero, di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero, nella misura dell'intero loro ammontare. Nel caso di concorso della pensione Fondo Clero INPS con altre pensioni sarà comunque escluso per i sacerdoti interessati il computo di tre quarti dell'importo dell'intera pensione Fondo Clero.”

2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Determinazione concernente l'adeguamento del valore monetario del punto per l'anno 2007

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18-20 settembre 2006, ai sensi dell'art. 6 del Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (in "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", 1991, p. 152), ha approvato la seguente determinazione concernente l'adeguamento del valore monetario del punto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Conferenza Episcopale Italiana

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTO l'art. 2, §§ 1, 2 e 3 della delibera della CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*);
- VISTO l'art. 6 della medesima delibera,

approva
la seguente determinazione

1. Il valore monetario del punto a decorrere dal 1° gennaio 2007 è elevato a € 11,82.